

N. 00101/2014REG.PROV.COLL.

N. 04111/2013 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4111 del 2013, proposto da:

Edil Atellana Società Cooperativa e Arkeos s.a.s. di Monteleone Luigi & C., rappresentate e difese dagli avv. Mario Sanino, Maria Paola Roulet e Carlo Celani, con domicilio eletto presso lo studio legale Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;

contro

Akhet s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Federico Iacomelli, Antonio Lirosi e Marco Martinelli, con domicilio eletto presso l'avv. Antonio Lirosi in Roma, via delle Quattro Fontane n. 20;  
Mochettaz s.r.l.; Expertagli s.r.l.;

nei confronti di

COUP s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Romano, con domicilio eletto presso l'avv. Alberto Romano in Roma, Lungotevere Sanzio n. 1;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA: SEZIONE I n. 00023/2013, resa tra le parti, concernente aggiudicazione lavori di scavo per ampliamento e ristrutturazione presidio ospedaliero

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Akhet s.r.l.;

Visto l'appello incidentale di COUP s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Salvatore su delega di Sanino, Lirosi e Romano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.- Con bando dell'agosto 2012 COUP (Complesso Ospedaliero Umberto Parini) s.r.l. indiceva gara per l'affidamento dei lavori di scavo archeologicamente assistito propedeutici all'ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero per acuti Ospedale Umberto Parini di Aosta. Alla gara partecipavano dieci concorrenti, tra cui la costituenda a.t.i. Archeos s.a.s-Edil Atellana soc. coop., che risultava aggiudicataria provvisoria. Superata positivamente la fase di verifica di anomalia e richiesti i documenti di rito, nulla risultava dal certificato fallimentare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, competente per l'Edil Atellana. Con deliberazione 12 dicembre 2012 dell'assemblea ordinaria COUP disponeva l'aggiudicazione definitiva.

Tuttavia, in data 22 seguente l'a.t.i. Akhet-Mochettaz-Expertagli, seconda classificata, preannunciava ricorso contro l'aggiudicazione in quanto Edil Atellana aveva presentato il 3 dicembre 2012 istanza per l'ammissione al concordato preventivo presso il predetto Tribunale, che aveva concesso termine di 90 giorni per il deposito della domanda di concordato preventivo "in continuità", sicché allo stato la società non risultava ammessa.

Ricevuto riscontro negativo, con atto notificato il 18 gennaio 2013 Akhet proponeva ricorso davanti al TAR per la Valle d'Aosta, che lo accoglieva con sentenza 18 aprile 2013 n. 23, notificata il successivo giorno 23.

In sintesi, il primo giudice ha ritenuto che le norme relative al concordato con continuità aziendale, derogatorie rispetto alle regole ordinarie quindi di stretta interpretazione, non consentivano l'aggiudicazione in favore dell'a.t.i. a cui partecipava Edil Atellana in quanto non ancora ammessa al concordato, né aveva presentato in sede di gara la prescritta documentazione (piano di concordato, attestazione di conformità al piano, dichiarazione di altro operatore all'eventuale subentro).

2.- Con atto inoltrato per le notifiche il 17 maggio 2013 e depositato il 30 seguente Edil Atellana ed Archeos hanno appellato detta sentenza deducendo:

a.- Inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa impugnazione del verbale assembleare in data 12 dicembre 2012, di aggiudicazione definitiva.

b.- In fondatezza del ricorso di primo grado. *Error in iudicando*: erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Erronea ed illogica interpretazione degli artt. 161 e 186 bis L.F., dell'art. 38 e dell'art. 46, co.1 bis, del d.lgs. 163/2006, per aver il TAR ritenuto che essa sia in possesso dei requisiti per i contratti in corso di esecuzione ma non per le procedure di aggiudicazione, così introducendo un *terzius genus* non previsto dalla norma, anzi contrario alla sua *ratio*, né rientrante tra le cause di esclusione disciplinate dall'art. 38 del codice dei contratti.

3.- Con atto notificato i giorni 11, 13, 18 e 19 giugno 2013 e depositato il 12 giugno 2013 COUP ha proposto appello incidentale per i seguenti motivi:

a.- *Error in iudicando*; erronea interpretazione dell'art. 38, codice appalti.

b.- *Error in iudicando*; erronea interpretazione dell'art. 186-bis, legge fallimentare (concordato in continuità aziendale) e dell'art. 161, co. 6, legge fallimentare (concordato con riserva).

4.- Con memoria del 12 giugno 2013 Akhet, già costituitasi in giudizio, eccepita l'inammissibilità – tra l'altro - del primo motivo dell'appello principale in quanto privo di censure avverso il capo della gravata sentenza di reiezione dell'eccezione, ha svolto controdeduzioni e riproposto i motivi del proprio ricorso non esaminati al TAR.

In data 5 luglio 2013 Akhet si è costituita anche nell'appello incidentale riproponendo nuovamente i motivi assorbiti in primo grado.

Le parti hanno prodotto memorie in date 14 e 16 novembre 2013 e rispettive repliche in data 22 seguente.

5.- La causa è stata introitata in decisione all'udienza pubblica del 3 dicembre 2013.

6.- Ciò posto, la Sezione ritiene infondati tanto l'appello principale quanto quello incidentale, poiché la sentenza appellata merita di essere confermata, sicché può prescindersi dall'esame delle eccezioni in rito formulate dall'appellata.

7.- In primo luogo, va condivisa la reiezione da parte del primo giudice dell'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 40, co. 1, lett. b), cod. proc. amm. del ricorso di primo grado per omessa impugnazione del verbale di assemblea ordinaria 12 dicembre 2012 di COUP, recante aggiudicazione definitiva in favore dell'a.t.i. Archeos-Edil Atellana.

È dato giurisprudenziale acquisito ed incontrovertito che, se è vero come la clausola di stile "ogni atto presupposto, conseguente e connesso" o similare apposta nell'epigrafe di un ricorso non valga ad assolvere l'onere di specificare il provvedimento impugnato, tuttavia l'individuazione degli atti impugnati deve essere operata non già con riferimento alla sola epigrafe, bensì in relazione all'effettiva volontà del ricorrente, quale è desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte (cfr., per tutte, Cons. St., Sez. III, 1° febbraio 2012, n. 516).

Nella specie Akhet, che in epigrafe aveva elencato, tra gli altri atti, la comunicazione dell'aggiudicazione, tutti i verbali della commissione aggiudicatrice "approvati con verbale di assemblea ordinaria del 12.12.12 dalla stazione appaltante" ed ogni atto ad essi "presupposto, conseguente e/o connesso", a pag. 4 dell'atto introduttivo ha indicato il verbale assembleare come quello con cui è stata anche disposta l'aggiudicazione definitiva e nelle conclusioni chiede, appunto ed in via principale, l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva. Dall'intero contesto del ricorso, poi, risulta la chiara ed effettiva volontà di Akhet di ottenere tale annullamento: tutte le formulate doglianze mirano, in primo luogo, ad escludere la prima graduata ed a conseguire essa stessa l'aggiudicazione quale seconda graduata e, in subordine, alla rinnovazione della fase di valutazione delle offerte tecniche, proprio attraverso la rimozione della contestata aggiudicazione definitiva in favore dell'a.t.i. controinteressata; aggiudicazione per quanto sopra anche formalmente e specificamente, quindi "distintamente", individuata mediante menzione degli estremi dell'atto che l'aveva disposta.

In definitiva, non è dubitabile che l'oggetto principale di impugnazione sia il ripetuto verbale assembleare del 12 dicembre 2012.

Risulta pertanto osservato il predetto onere di cui al cit. art. 40, co. 1, lett. b) cod. proc. amm., nel testo sostituito dall'art. 1, lett. f), d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160 (peraltro in ciò in modo non sostanzialmente diverso dal precedente testo).

8.- Nel merito, in linea giuridica va ricordato che la lettera a) del primo comma dell'art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, come modificata dall'art. 33, co. 2, d.l. 22 giugno 2012 n. 83 (conv. con mod. dalla l. 7 agosto 2012 n. 134), vieta la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, l'affidamento di subappalti e la stipula dei relativi contratti ai soggetti "che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni".

La norma fa salvo, quindi, il solo caso regolato dal menzionato art. 186 bis della legge fallimentare (introdotto da art. 33, co. 1, del cit. d.l. n. 83 del 2012), il quale disciplina il "concordato con continuità aziendale", ossia l'ipotesi in cui il concordato preventivo, come da relativo piano delle modalità e dei tempi dell'adempimento della proposta concordataria, contempli (ancorché possa essere prevista la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa) la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, ovvero la cessione o il conferimento in una o più società dell'azienda "in esercizio".

8.1.- In particolare, per quanto qui rileva la norma prevede che, fermo quanto previsto nell'articolo 169 bis (vale a dire la possibilità di richiedere al giudice l'autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione di un contratto in corso di esecuzione), "i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura" e "l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento". Precisa inoltre, al co. 4, che "L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto".

Prevede altresì che "l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale".

La norma richiamata dal cit. art. 38, co. 1, lett. a) del codice dei contratti è chiara nel disporre che la “ammissione” al concordato preventivo con continuità aziendale non preclude, a determinate condizioni, la partecipazione a gare pubbliche né la continuazione dei contratti in corso con amministrazioni pubbliche, mentre la sola presentazione della relativa domanda non comporta la risoluzione del contratto in corso e, se seguita dall'ammissione ed accompagnata da quelle determinate condizioni, ne consente la continuazione. In particolare, per quanto riguarda la partecipazione a nuove procedure di affidamento non è dubbio che la norma include tra gli effetti dell'ammissione al concordato con continuità, alle dettate condizioni, il ripristino del requisito di cui trattasi; specularmente, deve ritenersi che la stessa norma escluda un effetto siffatto nel periodo intercorrente tra il deposito della relativa istanza-ricorso ed il decreto del Tribunale conclusivo del procedimento di ammissione (artt. 162 o 163 l.f.).

8.2.- Il disposto del ripetuto art. 38, co. 1, lett. a), conferma puntualmente siffatta conclusione, laddove fa “salvo il caso di cui all'articolo 186-bis” della legge fallimentare ponendone il relativo inciso tra la prevista preclusione per le imprese che versino nello stato di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo e la disposizione che equipara tali imprese a quelle in cui sia in corso il procedimento per la dichiarazione di tali situazioni. Più precisamente, l'inciso “salvo il caso di cui all'art 186-bis” fa séguito all'elencazione dei soggetti esclusi in quanto “ si trovano in stato (...) di concordato preventivo”, quindi si riferisce al soggetto che “si trova” nello stato di concordato preventivo con continuità aziendale, cioè nei cui confronti il tribunale abbia dichiarato detto stato ai sensi dell'art. 163 l.f.; lo stesso inciso è conchiuso, precede ed è separato con virgola dalla successiva dizione “o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni”, cioè degli ulteriori soggetti esclusi, tra i quali, dunque, rientra l'impresa nei cui riguardi sia in corso il procedimento per l'anzidetta dichiarazione. Vale a dire che, diversamente (ed a prescindere dall'inequivoco testo dell'art. 186 bis l.f. a cui fa rinvio), la norma sarebbe stata formulata ponendo l'inciso derogatorio al termine della disposizione, mentre, poiché la disgiuntiva “o” è collocata dopo ed al di fuori della deroga, la deroga stessa non comprende l'ipotesi in cui sia pendente la procedura per l'ammissione al concordato con continuità aziendale.

Inoltre, trattandosi appunto di deroga all'ordinario regime dei requisiti di carattere generale (i quali, com'è noto, devono sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara e permanere per tutta la durata dell'appalto), non ne è consentito il superamento del dato letterale mediante un'interpretazione estensiva (o analogica, come definita da COUP), peraltro non autorizzata neppure dalla *ratio legis* desumibile dalla normativa in parola.

8.3.- Difatti, da un lato appare evidente che in fase esecutiva dei contratti pubblici, nel vietare la risoluzione automatica dei contratti in corso per effetto del deposito del ricorso che dà inizio al particolare procedimento in discorso, il d.l. n. 83 del 2012 mira a consentire alle imprese in crisi, le quali abbiano iniziato e diligentemente coltivato il relativo procedimento fino a conseguire “l'ammissione”, di continuare – a precisate, ulteriori condizioni – l'esecuzione del contratto (co. 3 dell'art. 186 bis), in tal modo agevolando la possibilità che esse pervengano a soddisfare (sia pur parzialmente) i creditori e nel contempo a superare la crisi anche a salvaguardia delle risorse già impiegate e dell'occupazione dei lavoratori già impegnati.

Dall'altro lato, è ugualmente evidente che, nella anteriore fase dello svolgimento della gara e fino alla stipulazione del contratto, in cui non vi sono lavori, servizi o forniture in corso né lavoratori già impegnati, tale normativa ha inteso trovare un punto di equilibrio tra:

(a) - la tutela dell'impresa ammessa al concordato ai sensi dell'art. 163 l.f. (in ordine alla quale è stata quindi già accertata la ricorrenza dei presupposti che le rendano possibile evitare il fallimento e continuare la propria attività, perciò anche portare regolarmente a termine l'eventuale contratto con la p.a.), che intenda partecipare alla nuova gara e che fornisca alla stazione appaltante le ulteriori garanzie di legge (rappresentate dalla relazione del professionista e dall'impegno di altro operatore: co. 4),

(b) - la tutela dell'interesse pubblico specifico alla realizzazione dei lavori o all'acquisizione dei beni o servizi oggetto di quell'appalto, sotteso alla procedura di gara, inibendo alla stessa stazione appaltante di ammettere a gara e di affidare l'appalto stesso ad un soggetto di cui sia ancora dubbia l'idoneità ad eseguire il contratto per aver solo inoltrato un'istanza della quale sia incerto l'esito positivo di cui al cit. art. 163 l.f., ben potendo quell'istanza dar luogo al provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità della proposta concordataria previsto dall'art. 162 l.f., con conseguente nocumento al detto interesse pubblico specifico.

In altri termini, le modifiche alla legge fallimentare ed all'art. 38 del codice dei contratti introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, come convertito, conciliano le esigenze di salvaguardia delle imprese in crisi, nel quadro del sostegno e dell'impulso al sistema produttivo del Paese tesi a fronteggiare l'attuale situazione generale di congiuntura economico-finanziaria e sociale, con le esigenze di pari spessore del conseguimento effettivo degli obiettivi di stabilità e di crescita. E ciò evidentemente anche attraverso la sostanziale conferma, pure con riguardo al concordato preventivo con continuazione di cui all'art. 186 bis l.f. ed eccettuata l'unica ipotesi ivi prevista della “ammissione” già intervenuta, dei principi fondamentali dell'attività di scelta del contraente della p.a.; principi posti dall'art. 2 del codice dei contratti pubblici, secondo cui “L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non

discriminazione, trasparenza, proporzionalità ...”.

Invero, ove si accedesse alla tesi dell'effetto escludente dalla gara non al momento della presentazione dell'istanza ex art. 161 l.f., bensì a quello della non ammissione ex successivo art. 162, non v'è dubbio che si verrebbe a creare una situazione di incertezza ed indeterminazione anche temporale della gara stessa, quindi resterebbero disattesi i predetti principi, segnatamente, oltre che di par condicio tra concorrenti, di economicità, efficacia e tempestività con ovvia ricaduta sull'intera attività amministrativa e sul perseguimento dell'interesse pubblico generale, tenuto altresì conto – come bene sottolineato dal primo giudice – del caso frequente in cui il finanziamento degli appalti sia condizionato dal rispetto di termini perentori per la conclusione delle procedure e l'esecuzione degli appalti stessi.

In conclusione, la novella del 2012 ha inteso, sì, incentivare la tempestiva emersione di criticità ed il ritorno *in bonis* dell'impresa o la conservazione dell'azienda “in esercizio”, ma nella materia delle gare pubbliche ha circondato di cautele l'applicazione di tale normativa di favore, sia richiedendo in ogni caso opportune garanzie, sia limitando la partecipazione al concorrente in status di sottoposto a concordato con continuità, con conseguente permanere della preclusione qualora prima della scadenza del termine prefissato per la presentazione delle istanze di partecipazione alla gara l'iter iniziato dall'imprenditore non sia approdato al decreto del tribunale di ammissione del concorrente al concordato con continuità e di formale apertura della procedura di concordato finalizzata all'omologazione.

9.- Nella specie, al momento della scadenza del termine (1° ottobre 2012) per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di gara per la quale è causa non vi erano preclusioni, posto che l'istanza iniziale del procedimento di concordato preventivo è stata avanzata da Edil Atellana solo il 3 dicembre seguente. Tuttavia, nel successivo momento dell'aggiudicazione definitiva (12 dicembre 2012) non era più consentito alla medesima di ottenere in a.t.i. con Archeos l'affidamento dell'appalto e di stipulare il relativo contratto, non essendo ancora “in concordato”.

Per effetto dell'inizio del procedimento Edil Atellana aveva infatti perso il requisito di partecipazione di cui trattasi, versando nella posizione dell'imprenditore “nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni”; requisito che va - come detto - considerato reintegrato solo mediante l'ammissione al concordato con continuità, cioè mediante l'emissione del decreto previsto dall'art. 163 l.f., col quale il tribunale, verificati la proposta di concordato, il piano e tutta la prescritta documentazione, dichiara aperta la procedura di concordato, delega un giudice alla medesima, ordina la convocazione dei creditori, nomina il commissario giudiziale e stabilisce il termine per il deposito in cancelleria di una data percentuale delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura.

9.1.- Diversamente da quanto in sostanza assumono le appellanti, tale forma e contenuto non ha l'ordinanza (o “decreto”, come definita nella comunicazione della cancelleria) del Tribunale di Santa Maria Vetere datata 5 dicembre 2012 e depositata il 6 seguente, che infatti ricade ancora nella fase anteriore a quella di “ammissione al concordato”, limitandosi, in base all'art. 161, co. 6 ss., l.f., a dichiarare ammissibile la procedura “preliminare” al concordato preventivo della Edil Atellana, ad assegnare termine “per il deposito della domanda di concordato preventivo con la documentazione del caso”, a disporre obblighi informativi e ad autorizzare “allo stato degli atti la società ricorrente a proseguire gli appalti di opere pubbliche in corso di esecuzione (art. 186 bis, comma 3°, L.F.) e a partecipare a nuove gare con il rispetto della normativa introdotta recentemente dalla riforma della legge fallimentare (art. 186 bis, comma 4°, L.F.)”.

Va da sé che la riportata autorizzazione (al pari di quella in data 9 gennaio 2013 alla costituzione dell'a.t.i., resa ai sensi dell'art. 161, co. 7, per il compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione “dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'art. 163”) non incide né si sovrappone al riscontro, vincolato ai presupposti di legge, della reale posizione della Cooperativa spettante in primo luogo alla Stazione Appaltante e, in sede contenziosa, al giudice amministrativo.

9.2.- D'altra parte, tale autorizzazione, che peraltro conferma la pendenza di “procedimento per la dichiarazione” della situazione di concordato preventivo (sia pur con continuità) iniziato con la domanda del 3 dicembre 2012, è espressamente subordinata al rispetto dell'art. 186 bis.

A questo proposito, ed al di là della valenza della predetta ordinanza quale pronuncia di “ammissione al concordato” ovvero, come ritenuto, di mera “ammissibilità” della “procedura preliminare”, è comunque dirimente l'inosservanza della norma, atteso che la relazione del professionista di “conformità al piano” del contratto (piano nell'istanza del 3 dicembre 2012 solo preannunciato e non redatto) e l'impegno di altro operatore, prescritti dal quanto comma, lett. a) e b), dell'art. 186 bis, non sono stati da Edil Atellana presentati “in gara”, già conclusa da COUP proprio con la contestata aggiudicazione definitiva, sicché è priva di rilievo la presentazione successiva di tali garanzie, non a caso – per quanto detto – collocata nell'ambito della procedura di scelta del contraente.

10.- Infine, giova notare che, come essa stessa afferma e dimostra, Edil Atellana ha ottenuto il decreto di ammissione al concordato (misto) con continuità aziendale di cui al ripetuto art. 163 l.f. solo in data 17 luglio 2013.

11.- Le considerazioni esposte sono sufficienti alla preavvertita reiezione del gravame principale e di quello incidentale. Tuttavia, stante la novità della questione sottoposta al Collegio, si ravvisano ragioni affinché possa essere disposta la

compensazione tra le parti presenti delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l'appello principale e quello incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)